



COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
00 del 00/00/0000

Sommario

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizione di orti comunali
- Art. 3 – Requisiti per la concessione
- Art. 4 – Modalità di Individuazione dei concessionari
- Art. 5 – Criteri per la formazione della graduatoria
- Art. 6 – Subentri e rinunce
- Art. 7 – Revoca della concessione
- Art. 8 – Mancata coltivazione ed evidente stato di abbandono del lotto assegnato
- Art. 9 – Durata e canone delle concessioni
- Art. 10 – Conduzione degli orti
- Art. 11 – Utilizzo della “casetta ricovero”
- Art. 12 – Obblighi in capo ai concessionari
- Art. 13 – Accesso agli orti
- Art. 14 – Divieti
- Art. 15 – Responsabilità
- Art. 16 – Norme finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento, concessione, gestione e utilizzo degli orti urbani comunali di via Cristoforo Colombo a San Pietro all'Olmo ed è applicabile a nuove aree dedicate alla coltivazione che abbiano i medesimi scopi.

L'Amministrazione Comunale considera l'orto urbano comunale un servizio al cittadino.

Attraverso l'affidamento della coltivazione di tali aree ai cittadini, l'Amministrazione Comunale intende promuovere valori:

- **sociali**, quali l'aggregazione e la salute della collettività attraverso l'attività fisico/ricreativa mirata al mantenimento e miglioramento del benessere psicofisico;
- **culturali**, incentivando il consumo consapevole, la rivalutazione del lavoro manuale anche attraverso la riscoperta della dimensione spazio/temporale delle colture;
- **ambientali**, orientando verso una corresponsabilità nella gestione degli spazi verdi pubblici, incoraggiando comportamenti rispettosi della natura attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura biologica e di educazione ambientale favorendo la vita all'aperto.

Art. 2 – Definizione di orti comunali

1. Gli orti comunali sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale suddivisi in lotti con superficie indicativa di mq. 50 delimitati ed omogenei per caratteristiche e dotazioni, adibiti alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, arbusti, fiori e piccoli frutti.

Art. 3 – Requisiti per la concessione

1. Gli orti sono destinati a soggetti residenti che non siano già proprietari, affittuari o usufruttuari di altro orto, anche privato.

2. Sono esclusi dalla procedura coloro che risultino debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e che risultino avere procedimenti penali pendenti o avere riportato condanne penali per i delitti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del Codice di procedura penale e dall'art. 4 bis, comma 1, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. L'orto può essere assegnato ad una sola persona per nucleo familiare, così come registrato all'anagrafe della popolazione residente.

4. Qualora, a seguito di istruttoria svolta dall'ufficio, anche finalizzata alla fruizione da parte del cittadino di altre tipologie di servizi, emerga la non conformità delle dichiarazioni rese con la situazione reale dell'interessato, quest'ultimo decade dal diritto alla concessione e viene escluso dalla graduatoria mediante provvedimento motivato del Responsabile. Qualora la difformità emerga a seguito della stipula del contratto di comodato, quest'ultimo si risolve ai sensi dell'art. 7 comma 5 del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di individuazione dei concessionari

1. Con cadenza biennale si provvede all'apertura dell'avviso pubblico per la formazione di una graduatoria dei possibili concessionari di orti comunali. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di pubblicare in periodi intermedi nuovi avvisi, in presenza di un numero congruo di orti liberi, che non sia possibile riassegnare per esaurimento della graduatoria relativa all'avviso pubblico precedente. Ciò al fine di non lasciare liberi ed incolti eventuali orti per un lungo periodo.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il modello preposto (Allegato A), disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito web del Comune, e consegnata all'Ufficio Protocollo.
3. Allo scopo di garantire l'inclusione sociale dei cittadini più fragili, i lotti disponibili sono ripartiti come segue:
 - Fascia a) 80% riservati ai pensionati dai 60 anni di età, in grado di poter svolgere in autonomia la coltivazione dell'orto;
 - Fascia b) 15% riservati a persone disoccupate non titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità con età compresa tra i 25 e i 67 anni in grado di poter svolgere in autonomia la coltivazione dell'orto;
 - Fascia c) 5% riservati a persone con disabilità in grado di poter svolgere in autonomia la coltivazione dell'orto con particolare riguardo ai soggetti disabili di più giovane età.
4. I Servizi Sociali possono valutare la concessione in deroga alla graduatoria vigente, a residenti fragili o appartenenti a fasce deboli della popolazione non rientranti nei parametri del presente regolamento, nel caso ciò rappresenti uno strumento significativo del progetto di aiuto in corso. In tal caso la situazione verrà segnalata con relazione sociale.
5. Qualora una delle quote di cui al comma 3 risulti già esaurita, ma non lo siano quelle riservate alle altre categorie di cittadini, l'assegnazione dei lotti rimanenti avviene in deroga alle percentuali indicate, mediante scorrimento della graduatoria.
6. La concessione è effettuata ogni qualvolta vi siano orti liberi e disponibili, tramite scorrimento della graduatoria vigente. La sottoscrizione del contratto di comodato d'uso è subordinata alla presentazione di un'autodichiarazione attestante il permanere dell'idoneità fisica a condurre l'orto. In assenza di tale documento non si dà corso alla concessione.
7. Gli orti vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. Competono, pertanto, al concessionario eventuali interventi di pulizia, sistemazione etc.

Art. 5 – Criteri per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria è formata, tenendo conto delle riserve di cui all'art. 4, comma 3, e previa verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

1.1. Età del richiedente

Fascia a) Pensionati dai 60 anni di età

- da 60 a 70 anni: Punti 1
- oltre 70 anni: Punti 2

Fascia b) Persone disoccupate

- da 25 a 35 anni: Punti 1
- da 36 a 45 anni: Punti 2
- da 46 a 55 anni: Punti 3
- da 56 a 67 anni: Punti 4

Fascia c) Persone con disabilità

La graduatoria è formata per età anagrafica crescente

1.2. Composizione del nucleo familiare

- 1 persona: Punti 5
- 2 persone: Punti 3
- 3 persone e oltre: Punti 1
- presenza disabili: Punti aggiuntivi 4 (purché la domanda non sia presentata direttamente da persona con disabilità)

2. La graduatoria così formata è approvata con atto di determinazione del Responsabile di Area e nell'ordine della stessa sono individuati i concessionari. A parità di punteggio, l'individuazione del concessionario dell'ultimo lotto disponibile avviene tramite sorteggio.

3. A seguito dell'individuazione di tutti i concessionari, l'attribuzione degli orti in avviso a ciascun avente diritto avviene tramite sorteggio del numero di terreno corrispondente.

4. La concessione è perfezionata mediante sottoscrizione del contratto di comodato d'uso per l'orto sorteggiato, come disciplinato dal codice civile.

5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale destinare i concessionari ad orto diverso da quello conferito in origine, qualora tale spostamento sia motivato dall'esigenza di favorire l'aggregazione sociale tra assegnatari e la corretta fruizione degli spazi.

6. La graduatoria ha validità fino all'emanazione del successivo avviso pubblico e la permanenza dei richiedenti idonei non concessionari è subordinata al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 6 – Subentri e rinunce

1. La concessione è nominativa e non può essere trasferita ad altri in alcuna forma.
2. In caso di assenza temporanea prolungata (oltre un mese) il concessionario può farsi sostituire da un familiare o persona di fiducia, previa comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Sociali che rilascerà un permesso nominativo temporaneo per l'accesso agli orti.
3. In caso di decesso del concessionario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, che presenti al Comune richiesta scritta di subentro entro i successivi quarantacinque giorni e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. In caso di rinuncia, da comunicare in forma scritta al protocollo del Comune o a mezzo raccomandata A/R, il concessionario è tenuto a restituire le chiavi ed a riconsegnare il lotto libero da materiali e attrezzi.
5. Si procede, quindi, ogni qualvolta vi siano orti liberi e disponibili per la concessione, alla riassegnazione mediante scorrimento della graduatoria vigente. La sottoscrizione del contratto di comodato d'uso è subordinata alla presentazione di un'autodichiarazione aggiornata attestante il permanere dell'idoneità fisica a condurre l'orto. In assenza di tale documento non si dà corso alla concessione.

Art. 7 – Revoca della concessione

1. La risoluzione del contratto di comodato d'uso avviene, oltre che per decesso e rinuncia spontanea del concessionario, anche a seguito di provvedimento di revoca della concessione adottato dal Responsabile dell'Area dei Servizi al Cittadino.
2. La revoca può essere disposta dall'Ente nei confronti del concessionario per una delle seguenti inadempienze gravi:
 - a) mancato pagamento del canone annuo nei termini previsti o al verificarsi di forme di indebitamento non giustificabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - b) violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
 - c) perdita del requisito della residenza da parte del concessionario;
 - d) perdita del requisito di unicità dell'orto in capo al concessionario e al suo nucleo familiare;
 - e) presentazione di false dichiarazioni, finalizzate a conseguire indebitamente la concessione dell'orto;
 - f) mancata coltivazione e/o evidente stato di abbandono del lotto concesso, salvo comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Sociali del giustificato impedimento temporaneo, ai sensi del successivo articolo 8.

3. Per quanto concerne le ipotesi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 del presente articolo, la revoca è disposta dall'Ente non appena quest'ultimo viene a conoscenza dell'inadempimento, mediante determinazione del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino. L'atto di revoca viene, successivamente, notificato all'interessato, e lo obbliga alla riconsegna dell'orto e allo sgombero dei materiali personali nei termini stabiliti dal provvedimento stesso.

4. Limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, l'Ente invia un preavviso di revoca della concessione dell'orto, invitando il concessionario a presentare le proprie deduzioni ed osservazioni entro il termine stabilito dalla comunicazione medesima. Qualora il concessionario non fornisca riscontro entro i termini stabiliti, ovvero le deduzioni ed osservazioni non risultino sufficienti, l'Ente provvede a disporre la revoca analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3.

5. La revoca disposta ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero del successivo articolo 8, comporta la risoluzione di diritto del contratto di comodato sottoscritto.

6. Il concessionario il cui contratto risulti risolto per una delle inadempienze di cui al comma 2, non può presentare domanda ai successivi avvisi pubblici per la concessione degli orti comunali.

Art. 8 – Mancata coltivazione ed evidente stato di abbandono del lotto assegnato

1. Qualora, a seguito di rilievi effettuati dall'Ufficio, risulti la mancata coltivazione **di almeno 2/3** dell'orto o un evidente stato di abbandono previsti dalla lettera f) comma 2 dell'art.7, lo stesso invita per iscritto il concessionario a presentare adeguate giustificazioni, debitamente comprovate, rispetto alle motivazioni che hanno portato all'incuria del lotto.

2. L'assegnatario ha trenta giorni di tempo per presentare i giustificati motivi di cui al precedente comma 1 e, comunque, ripristinare lo stato di adeguatezza nella conduzione. Qualora il termine decorra senza che l'assegnatario abbia provveduto a dare risposta, l'Ufficio Servizi Sociali dispone la revoca con contestuale risoluzione del contratto di comodato.

3. La revoca della concessione e la risoluzione contrattuale sono, altresì, disposte nei confronti di coloro che, a seguito d'invito a giustificare l'incuria o l'abbandono del lotto, presentino giustificazioni insufficienti o non pertinenti.

Art. 9 – Durata e canone della concessione

1. La concessione ha durata di cinque anni, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso. Entro tre mesi dalla scadenza, l'interessato può chiedere il rinnovo della concessione dello stesso orto per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, previa verifica della permanenza dei requisiti.

2. Alla scadenza del contratto, allo scopo di garantire al nuovo concessionario i tempi di semina e a quello uscente la raccolta dei prodotti, sono stabiliti quale termine massimo per rilasciare l'orto i

mesi di settembre e marzo. Il mese di riferimento per il rilascio dell'orto è quello più vicino alla data di risoluzione/scadenza del contratto.

3. L'importo del canone annuo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Il pagamento del canone avviene con unico versamento, a seguito del bollettino prodotto dall'Ufficio Servizi Sociali, indicativamente nei primi mesi dell'anno solare.

4. Il canone annuo non è frazionabile; l'importo è dovuto interamente anche per assegnazioni e/o risoluzioni del contratto intervenute in corso d'anno.

Art. 10 – Conduzione degli orti comunali

1. L'attrezzatura necessaria alla conduzione e lavorazione dell'orto è acquistata dal concessionario del lotto e rimane di sua proprietà.

2. L'orto deve essere coltivato direttamente dal concessionario o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare.

3. È consentita, a richiesta, la delimitazione dell'area interna a carico del concessionario con rete plastificata di color verde di altezza massima di 1 metro.

4. L'orto e la recinzione che lo delimita devono essere tenuti in modo decoroso e pulito.

5. Sono vietati sistemi di irrigazione e accumulo di acqua diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che provvede alla disponibilità dell'acqua d'irrigazione temporizzata negli orari di apertura degli orti.

6. Le coltivazioni sviluppate in altezza (quali pomodori, fagioli, etc.) devono avvenire senza che possano danneggiare i vicini assegnatari, in particolare lungo i confini dell'orto assegnato e nella zona sud dell'orto, e non devono superare la misura massima consentita di 2 metri.

7. Il concessionario è, comunque, tenuto alla conservazione decorosa anche delle fasce incolte, evitando la crescita e la proliferazione di qualsiasi erba o ramaglia, che non sia strettamente connessa con la lavorazione del terreno.

8. L'unica attività consentita sul terreno è quella della coltivazione di ortaggi, erbe, arbusti, fiori e piccoli frutti.

9. È vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari, come ad esempio le essenze legnose (alberi, alberelli, cespugli, etc.).

10. È consentito realizzare coltivazioni protette con strutture removibili con un'altezza massima di 80 cm, che potranno essere coperte solo dopo il 15 settembre e che dovranno essere rimosse entro il 15 maggio, per la cui copertura si dovrà utilizzare materiale riciclabile o riutilizzabile quali ad esempio lastre in polycarbonato alveolare removibili, teli trasparenti o teli ombra o antigrandine verdi in polietilene (monofilo o doppio filo, a maglia quadra), teli biodegradabili in polipropilene atossico per la copertura del suolo o altri materiali reperibili in commercio, che rispettino i requisiti di legge in

materia di sostenibilità ambientale. In ogni caso non è consentito l'uso di altre plastiche o di materiali nocivi all'ambiente.

11. È vietato detenere bombole di gas liquido od altro materiale pericoloso, infiammabile ed inquinante.

12. I passaggi di accesso ai singoli orti e gli spazi comuni dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da cose, depositando i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

13. I prodotti della coltivazione sono di proprietà degli assegnatari stessi, i quali, in cambio, si impegnano a mantenere puliti e ordinati i terreni di cui trattasi secondo quanto stabilito e precisato negli articoli del presente regolamento. È vietata, ad alcun titolo, la vendita della produzione agricola dell'orto, è consentito esclusivamente l'uso personale.

Art. 11 – Utilizzo della “casetta ricovero”

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei concessionari una casetta, posta all'interno dell'area degli orti, per il ricovero degli attrezzi e per lo svolgimento di attività di socializzazione e attività ricreative.

2. Le attività ricreative e di socializzazione perseguono i fini pubblici di cui all'art. 1.

3. È fatto divieto, ai sensi del presente articolo, di organizzare feste private con parenti o amici dei concessionari o dei loro familiari. È possibile, dietro richiesta scritta all'Ufficio Servizi Sociali, l'organizzazione di eventi pubblici aperti alla cittadinanza che perseguano i fini di cui all'art. 1.

Art. 12 – Obblighi in capo ai concessionari

1. È fatto obbligo, in capo agli assegnatari, di adempiere a tutte le manutenzioni sulle aree comuni che non siano strettamente di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Nello specifico, è competenza dell'Amministrazione Comunale:

- potatura alberi ad alto fusto zona antistante “casetta ricovero”;
- manutenzione recinzione esterna/cancello d'ingresso;
- sfalcio erba: vialetto centrale, zona antistante casetta e pompa, zona comune lato sud;

È, invece, competenza dei singoli concessionari:

- pulizia e manutenzione delle zone antistanti il lotto assegnato;
- manutenzione della rete divisoria interna.

2. È compresa, tra le manutenzioni in capo ai concessionari, anche la manutenzione ordinaria della casetta messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nonché la pulizia degli ambienti interni ad essa e la sanificazione dei relativi servizi igienici.

3. Lo smaltimento di carta, vetro, plastica, verde e umido va effettuato nell'apposita zona indicata dall'Ufficio Ecologia, in accordo con la ditta che si occupa dello smaltimento, nei modi e nei tempi indicati dall'opuscolo affisso in bacheca. I materiali non ricompresi nella raccolta differenziata con ritiro presso gli orti dovranno essere portati dall'concessionario stesso presso la piattaforma ecologica. Per quanto concerne il verde prodotto nei singoli orti, una parte di scarto delle colture può essere sotterrata nel proprio lotto allo scopo di concimarne il terreno.

Art. 13 – Accesso agli orti

1. L'accesso all'area degli orti e alla casetta di pertinenza è consentito tutti i giorni, nei seguenti orari:

- dal 1° marzo al 31 ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 20:00;
- dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

2. Al di fuori degli orari di cui al comma 1, il cancello di accesso deve rimanere chiuso per impedire l'ingresso ad estranei e animali randagi. A tale scopo, il comitato previsto all'art. 15, comma 4, qualora sia costituito, ha il compito di garantire il rispetto del presente articolo.

3. L'accesso all'area degli orti è consentito al concessionario e ai componenti del nucleo familiare. È, altresì, facoltà dello stesso nominare un conoscente di propria fiducia per la momentanea conduzione dell'orto nel caso di assenze temporanee per motivi personali (ferie, malattia etc.). Il nominativo della persona incaricata deve essere comunicato dal concessionario o da un familiare, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cornaredo mediante presentazione di richiesta scritta che riporti, oltre che il periodo nel quale lo stesso è autorizzato ad operare sull'orto, anche la dichiarazione che la persona ha preso visione del regolamento per la conduzione e lo ha accettato integralmente.

4. È altresì consentito l'accesso di visitatori all'area degli orti, purché accompagnati dal concessionario. In tal caso, quest'ultimo è anche responsabile del comportamento del visitatore esterno.

5. I cittadini il cui contratto di comodato risulti risolto per decorrenza del termine massimo previsto, possono comunque continuare ad accedere all'area degli orti per partecipare alle attività di socializzazione e ricreative di cui all' art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14 – Divieti

1. È vietata la costruzione di baracche o capanni se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. È, tuttavia, consentita la costruzione di un ripostiglio per il ricovero degli attrezzi contenuto nella misura massima di 2 metri di lunghezza, 1 metro di altezza e 1 metro di profondità.

3. È fatto divieto assoluto all'ingresso di qualsiasi mezzo di circolazione a motore all'interno dell'area dei terreni, ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di carico e scarico dei materiali pesanti o ingombranti e comunque solo per il tempo necessario al loro svolgimento. È, altresì, permessa la circolazione in bicicletta all'interno dell'area.
4. È vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti ed è vietato, altresì, accendere fuochi.
5. È vietato scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
6. È vietato usare prodotti fitosanitari ed erbicidi chimici, è invece consentito l'utilizzo di prodotti biologici.
7. È vietato produrre rumori molesti.
8. È vietato coltivare piante proibite dalla legislazione vigente.

Art. 15 – Responsabilità

1. Ciascun concessionario è responsabile della conduzione del lotto e risponde di eventuali danni causati a persone o cose.
2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti causati all'attrezzatura depositata presso i ricoveri messi a disposizione dei concessionari.
3. Per la manutenzione e gestione delle parti comuni, l'Amministrazione Comunale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi associativi costituiti dagli assegnatari, anche attraverso convenzioni che ne riconoscano ruoli e compiti. L'appartenenza a tali forme associative non comporta alcun diritto ulteriore per l'assegnatario rispetto a quelli garantiti dal presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'ottica di sensibilizzare i concessionari ad una responsabilità condivisa e alla compartecipazione e gestione del bene comune, promuove la formazione di un comitato di rappresentanza (formato da un numero dispari di componenti) composto da volontari, le cui modalità di scelta sono demandate alla libera organizzazione dei coltivatori. Il comitato collabora e si confronta con gli uffici comunali preposti per la definizione di alcuni degli aspetti gestionali inerenti alla conduzione degli orti, si interfaccia con le associazioni presenti, si fa portatore presso la totalità degli assegnatari delle linee concordate con l'Amministrazione Comunale e del rispetto del presente regolamento. Inoltre, con incontri periodici concordati, relaziona in merito ad eventuali criticità riscontrate.
5. L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare sopralluoghi periodici, senza alcun preavviso, nell'area destinata ad orti urbani. Il personale incaricato ha funzione di verifica e controllo della conduzione da parte dei singoli assegnatari, verifica il rispetto del regolamento ed, in particolare, verifica che non siano apportate modifiche ai lotti assegnati (es. ampliamento dei confini) e che sia mantenuto il decoro e la pulizia dell'area assegnata. Eventuali difformità rilevate sono riportate nel verbale di sopralluogo e formalmente comunicate agli uffici preposti.

Art. 16 – Norme finali

1. Il presente regolamento viene sottoscritto ed integralmente accettato da ogni richiedente individuato come avente diritto alla concessione, prima della sottoscrizione del contratto.
2. A far data dall'approvazione del presente regolamento e in via transitoria, gli orti che si libereranno saranno prioritariamente concessi garantendo il rispetto delle percentuali di cui all'art.4 comma 3. Qualora, tuttavia, non risultino domande di concessione da parte di richiedenti coi suddetti requisiti, gli orti liberi saranno riassegnati secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.